

## DECRETO SICUREZZA: DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI

*È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 22 ottobre 2020 il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, che apporta modifiche al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 in tema di sicurezza delle città, infatti vengono totalmente riscritti l'articolo 13 comma 1, comma 6 e l'articolo 13-bis comma 1.*

La nuova stesura dell'articolo 13, comma 1, prevede che ai fini dell'applicazione da parte del Questore del divieto d'accesso ai locali o esercizi analoghi o di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi è sufficiente aver riportato una o più denunce o sentenze anche non definitive negli ultimi 3 anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel testo precedentemente, in vigore ai fini dell'applicazione del provvedimento del Questore, era necessaria la presenza di sentenza definitiva o confermata in grado di appello negli ultimi 3 anni.

Il comma 6 dell'articolo 13, inerente le sanzioni in caso d'inottemperanza ai provvedimenti emanati dal Questore per violazione delle disposizioni previste dal comma 1 e 3, prevede ora la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000€ a 20.000€.

Infine, l'articolo 13-bis, comma 1, prevede che per le persone denunciate, negli ultimi 3 anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei

luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. La precedente versione, ai fini dell'emissione del provvedimento del Questore, richiedeva la condanna con sentenza definitiva o confermata in grado d'appello.

Nella nuova stesura è stata introdotta, inoltre, l'aggravante di cui all'articolo 604-ter c.p.

Oltre a tale riscrittura vengono introdotti due nuovi commi, in particolare il comma 1-bis per quanto riguarda il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

L'altro comma introdotto è l'1-ter, il quale prevede che la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.